



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. La Ditta HERAmbiente S.p.A. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001:2015;
 - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
 - ✓ Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV-DAP Verona, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
 - ✓ In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - ✓ autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio del percolato prodotto dal corpo discarica (D15) nelle apposite cisterne individuate nella planimetria B21 della modulistica AIA allegata alla domanda di riesame;
 - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente al sistema di combustione del biogas costituito da una torcia fissa ed una torcia mobile (vedi planimetria B20 della modulistica AIA allegata alla domanda di riesame). I valori limite di emissione delle torce sono sostituiti, ai sensi dell'art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento delle torce, come individuati nel PMC approvato.

Modalità di realizzazione e conduzione dell'impianto di discarica

4. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, la ditta dovrà attenersi al progetto approvato con DGRV n. 996/2009, come modificato dalle varianti non sostanziali successivamente presentate ed assentite dall'Amministrazione regionale che di seguito si riportano per completezza con le relative e pertinenti prescrizioni:
 - 4.1. Variante relativa al sistema di aspirazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, presentata dal gestore con nota del 31.08.2017 (acquisita al prot. reg. n. 369152 del 04.09.2017), e successive integrazioni, assentita con DDR n. 16 del 26 marzo 2018;
 - 4.2. Variante relativa al sistema di contenimento e trattamento delle emissioni della discarica ed alla sistemazione finale della stessa, presentata con nota del 02.04.2020 (acquisita al prot. reg. n. 145529 del 06/04/2020), e successive integrazioni, assentita con DDR n. 647 del 06.07.2020. Prescrizione: in aggiunta a quanto già indicato nelle relazioni inviate, il ciottolame utilizzato per la realizzazione della barriera drenante al piede della scarpata dovrà avere un diametro non inferiore



ai 60 mm ed un passante al vaglio 200 ASTM < 5% (come previsto dalle linee guida del CTD del 1999 per i materiali drenanti utilizzati in discarica).

5. Alla luce dell'avvenuto esaurimento della capacità volumetrica di ricezione rifiuti, avvenuta in data 01.10.2020, non sono consentite presso l'impianto ulteriori operazioni di smaltimento (D1).
6. I lavori di ricomposizione finale dovranno essere effettuati nel rispetto del cronoprogramma inviato dal gestore con nota del 11.01.2021, come aggiornato da ultimo con nota del 03.02.2021, e pertanto ultimati **entro il 31.12.2021**, salvo proroga concessa su motivata istanza del gestore. Sono ammesse modeste variazioni delle tempistiche di effettuazione delle singole lavorazioni che dovranno essere in ogni caso puntualmente motivate e comunicate a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Sommacampagna.
7. Entro **60 (sessanta giorni)** dal completamento della copertura finale il gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso, è tenuto a presentare ai medesimi soggetti di cui sopra la seguente documentazione:
 - 7.1. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
 - 7.2. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.
8. Lo smantellamento dei box di prestoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato entro il termine di cui al precedente punto **6**; lo smantellamento di tutte le altre strutture edilizie presenti (ivi compresa la vasca di prima pioggia da utilizzarsi come presidio in caso di emergenze) potrà essere effettuato al termine della gestione post – operativa della discarica.
9. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 9.1. per quanto riguarda la gestione operativa, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 996/2009; le modalità di utilizzo della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e le modalità/casistiche di attivazione/disattivazione del collegamento della stessa con la rete di captazione del percolato sono quelle riportate nella relazione inviata dal Gestore con nota del 04.02.2021 (acquisita al prot. reg. n. 54256 del 05.02.2021);
 - 9.2. il sistema di raccolta e trattamento del percolato deve essere gestito in modo da minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. A tal fine il gestore dovrà adottare adeguate modalità gestionali al fine di garantire che il battente di percolato nei pozzi di raccolta dello stesso non sia superiore a 1 m rispetto al fondo degli stessi al netto della nicchia di alloggiamento delle pompe sommerse pari ad 1 m;
 - 9.3. il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario come indicato all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2003; il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV il venir meno delle condizioni minime atte a garantire il funzionamento delle torce: a detta comunicazione dovrà essere allegato un aggiornamento dello studio sulla produzione quali – quantitativa del biogas, comprensivo delle relative valutazioni e delle eventuali proposte operative per mitigare, ove necessario, gli impatti residui;
 - 9.4. il traffico di mezzi da e verso la discarica dovrà rispettare quanto riportato e approvato nell'elaborato riguardante la viabilità di progetto, che prevede transiti soltanto sul territorio Comunale di Sommacampagna;
 - 9.5. le strade di accesso all'impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;



- 9.6. la gestione in fase post operativa della discarica, dovrà avvenire, una volta chiusa, nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con la DGRV n. 996/2009;
- 9.7. la gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal Piano di gestione post - operativa approvato, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003;
- 9.8. in fase di post - gestione devono essere garantiti l'efficienza del deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento ed il ripristino dei cedimenti differenziali della superficie del corpo di discarica; il gestore è tenuto altresì a mantenere in buono stato la recinzione perimetrale ed a provvedere alle eventuali manutenzioni necessarie;
- 9.9. decorso il periodo di cui al precedente punto 9.7, la fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche;
- 9.10. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000, allegato al progetto approvato con DGRV n. 996/2009. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;

Controlli e monitoraggi ambientali

10. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 05 datato 11.01.2018 - trasmesso dalla Ditta HERAmbiente S.p.a. con nota del 16.01.2018 ed acquisito nella medesima data al prot. reg. n. 16769, come integrato dai seguenti documenti:

- appendice del 07.08.2020 acquisita al prot. reg. n. 318603 del 11.08.2020 (relativa alle emissioni in atmosfera);
- appendice del 21.01.2021 acquisita al prot. reg. n. 54256 del 05.02.2021, proposta in prima istanza con l'elaborato E11 della modulistica AIA allegata alla domanda di riesame (relativa ai livelli di guardia);

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2); l'eventuale rimodulazione delle stesse dovrà essere formalmente richiesta dal gestore ed assentita dall'Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti;
- il monitoraggio dell'avifauna dovrà essere ripreso in concomitanza dell'inizio delle operazioni di rimozione dei teli provvisori ed eseguito fino a quando non verrà steso su tutta la superficie di



discarica almeno lo strato di drenaggio del biogas e rottura capillare. A tal proposito si rammenta al gestore l'obbligo di provvedere all'invio di report annuali degli esiti di tale monitoraggio a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sommacampagna, fermo restante l'obbligo degli invii mensili ai soggetti e con le modalità individuate alla lettera b) della prescrizione 9 del parere VIA allegato alla DGRV n. 398/2015;

11. I Piani di gestione richiamati al punto 9 devono intendersi integrati ed aggiornati dal PMC approvato.
12. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sommacampagna.
13. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Obblighi di comunicazione e disposizioni finali

14. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di Provincia ed ARPAV.
15. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Sommacampagna, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
16. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
17. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoroclimatici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
18. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.